COMUNE DI CUTROFIANO

Provincia di Lecce

Ordinanza n.110/2026

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente di messa in sicurezza di area privata e manufatto pericolante ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- il Comando di Polizia Locale del Comune di Cutrofiano, con relazione di servizio del 10.09.2026, acquisita agli atti comunali (prot. n. 17696 del 13.11.2026), ha segnalato una situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità riguardante il terreno sito in Contrada Cafazza, censito al Catasto Terreni del Comune di Cutrofiano al Foglio [redacted], particella [redacted];
- nel corso del sopralluogo effettuato dal personale operante è stato accertato il cedimento di una significativa porzione del muro di recinzione prospiciente la pubblica viabilità, con conseguente invasione della sede stradale da parte dei materiali di risulta e presenza di vegetazione spontanea insistente sulla struttura muraria, tale da comprometterne ulteriormente la stabilità;
- il personale della Polizia Locale ha provveduto, nell'immediatezza, alla delimitazione dell'area mediante idonea segnaletica e transennamento provvisorio al fine di prevenire rischi per la circolazione stradale e per l'incolumità delle persone;

ACCERTATO che il terreno interessato risulta intestato alla sig.ra [redacted], C.F. [redacted], residente in [redacted] alla Via [redacted] n. [redacted];

CONSIDERATO CHE

- le risultanze del sopralluogo evidenziano una situazione di degrado strutturale del manufatto aggravata dalla presenza di vegetazione infestante che esercita ulteriori sollecitazioni sulla muratura residua;
- la porzione di muro già crollata e le residue parti strutturalmente instabili costituiscono un concreto rischio di ulteriori cedimenti;
- il dissesto interessa un'area direttamente prospiciente una pubblica strada e determina un effettivo pregiudizio per la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
- la situazione accertata presenta carattere di attualità, concretezza ed imminenza tale da richiedere l'adozione di misure urgenti e non differibili finalizzate all'eliminazione della situazione di rischio;
- il differimento degli interventi necessari potrebbe determinare l'aggravamento del dissesto e provocare danni a persone o cose;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

- ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile il proprietario e custode del bene è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie affinché dalla cosa non derivi danno a terzi;
- grava sul proprietario l'obbligo di vigilanza, manutenzione e conservazione dei manufatti insistenti sul bene di proprietà, nonché l'obbligo di eliminare tutte le situazioni suscettibili di arrecare pericolo alla pubblica e privata incolumità;
- secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa e civile, il proprietario costituisce il naturale destinatario delle ordinanze sindacali dirette alla eliminazione delle situazioni di pericolo derivanti da beni immobili, indipendentemente dall'accertamento della responsabilità nella causazione dello stato di degrado, rilevando il rapporto di custodia e la concreta disponibilità del bene;

RITENUTO necessario ed urgente intervenire mediante l'adozione di apposito provvedimento contingibile ed urgente finalizzato alla rimozione dello stato di pericolo accertato ed al ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza;

VISTI

- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- gli artt. 823 e 825 del Codice Civile;
- gli artt. 2043 e 2051 del Codice Civile;
- l'art. 677 del Codice Penale;
- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la relazione di servizio del Comando di Polizia Locale del 10.09.2026;

ORDINA

alla sig.ra [redacted], C.F. [redacted], residente in [redacted] alla Via [redacted] n. [redacted], in qualità di proprietaria del terreno sito in Contrada Cafazza, identificato catastalmente al Foglio [redacted] particella [redacted], di:

1. provvedere immediatamente all'adozione di tutte le misure provvisionali necessarie ad impedire l'accesso all'area interessata ed a prevenire ogni situazione di rischio per persone e cose;
2. eseguire, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla notifica della presente ordinanza, tutti gli interventi necessari alla completa eliminazione delle condizioni di pericolo ed in particolare:
    - rimozione delle porzioni di muro già crollate e di ogni materiale instabile;
    - demolizione controllata delle parti pericolanti ove necessario;
    - rimozione della vegetazione infestante che compromette la stabilità del manufatto;
    - consolidamento, ricostruzione o rifacimento delle strutture murarie interessate dal dissesto;
    - esecuzione di ogni ulteriore opera ritenuta necessaria dal tecnico incaricato per il ripristino delle condizioni di sicurezza;
3. mantenere costantemente delimitata e protetta l'area fino alla completa eliminazione delle condizioni di pericolo;
4. trasmettere a questo Comune, entro il termine assegnato, apposita relazione tecnica asseverata redatta da professionista abilitato attestante l'avvenuta esecuzione degli interventi ordinati e l'eliminazione dello stato di pericolo.

AVVERTE

- che l'inosservanza della presente ordinanza potrà comportare l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, ferma restando ogni eventuale responsabilità civile e penale derivante dalla mancata eliminazione della situazione di pericolo;
- che la mancata esecuzione delle opere ordinate entro il termine assegnato comporterà l'attivazione delle procedure per l'esecuzione d'ufficio degli interventi ritenuti necessari per la

tutela della pubblica incolumità, con recupero integrale delle spese sostenute nei confronti della proprietaria;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia dichiarata immediatamente esecutiva stante l'accertata situazione di pericolo per la pubblica incolumità;
- che il presente provvedimento sia notificato alla sig.ra [redacted];
- che copia del presente atto sia trasmessa al Comando di Polizia Locale per la vigilanza sull'esecuzione;
- che il Comando di Polizia Locale effettui le necessarie verifiche circa l'ottemperanza al presente provvedimento e riferisca agli uffici comunali competenti;
- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line del Comune.

INFORMA che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data.

Dalla Residenza Municipale, **17 novembre 2026**

IL SINDACO
Dott. Luigi Melissano

Luigi Melissano
17/11/2026 10:35:29 UTC+0100